



CITTA' DI
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Servizio Polizia Prossimità Centro Storico ed Isole

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Chiusura temporanea alla circolazione pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di Ramo San Cipriano– Murano– Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'esito dell'intervento dei Vigili del Fuoco unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale, effettuato in data 01 gennaio 2023 alle ore 10:00 circa, dovuto al pericolo di crollo del muro perimetrale di un edificio non residenziale sito in Murano Ramo San Cipriano al civico 3, che ha rilevato il pericolo per la circolazione pedonale, per il quale si rende necessaria la chiusura di un tratto di detto Ramo;

Ritenuto di procedere alla chiusura del tratto di Ramo San Cipriano dal civico 2 (escluso) fino a 20 mt dall'intersezione con Calle Bertolini, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;

ORDINA





dalle ore 11:00 del 01 gennaio 2023 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza dell'edificio sopra citato, è interdetta la circolazione nel tratto di Ramo San Cipriano dal civico 2 (escluso) fino a 20 mt dall'intersezione con Calle Bertolini;

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

La presente Ordinanza sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 gg. e sul sito internet del Comune di Venezia.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

IL Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI

